



Bilancio

Impresa

Valutazioni

Valutazioni e Bilancio

12 Settembre 2016 - Assolombarda (Milano)

Prof. Andrea Beretta Zanoni
Ordinario nell'Università degli Studi di
Verona

Adacta - Practice Leader Strategy
a.berettazanoni@adacta.it

Adacta
Tax & Legal

Il nuovo falso in bilancio

Il falso in bilancio è stato modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n 69, con cambiamenti in 4 articoli del c.c (2621, 2621- bis, 2621 ter, 2622).

In particolare alcune modifiche hanno suscitato dubbi interpretativi relativamente al “**falso valutativo**”, alimentati da sentenze contrastanti della Corte di Cassazione (Sezione V Penale)

Dubbi poi risolti dalla sentenza del 31.3 emessa dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione.

Falso valutativo: origine dei dubbi interpretativi

Art. 2621 ante riforma (Società non quotate)

...espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni

Art. 2621 nuovo (Società non quotate)

...espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione...

Art. 2622 ante riforma (Società quotate)

...espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni

Art. 2622 nuovo (Società quotate)

...espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti....

- L'espressione “**ancorché oggetto di valutazione**” è stata **abrogata**
- Sono state **abrogate** anche lo **soglie di punibilità** con l'introduzione del **requisito della rilevanza attribuita ai fatti materiali**

Orientamento 1

Abrogato il falso valutativo o estimativo

→ due pronunce (Crespi e Banca Popolare dell'Alto Adige) dividono i “fatti” in materiali (rilevanza penale) e valutazioni (senza rilevanza penale)

Il concetto di “**materiale**” sarebbe **sinonimo di oggettivo** (“**a-valutativo**”):

→ il mancato richiamo al fenomeno valutativo permette di escludere quest'ultimo dal perimetro della punibilità penale

Orientamento 2

- **Conferma del falso valutativo** o estimativo: due pronunce (Giovagnoli e Beccari) ritengono che la soppressione dell'inciso debba ritenersi priva di conseguenze
- Adottato un criterio ermeneutico di tipo storico-sistematico, per cui l'inciso “ancorché oggetto di valutazioni” avrebbe avuto finalità di tipo solo “ancillare”
- Per cui i fatti materiali aventi rilevanza penale sono anche quelli oggetto di valutazione

Sezioni Unite

- Il Bilancio ha **natura quasi esclusivamente valutativa**, in quanto confluiscono dati certi (costo di acquisto), dati stimati (prezzi di mercato), dati congetturali (quote di ammortamento)
- Il Bilancio non contiene fatti, ma il **racconto di fatti** e quindi la distinzione tra fatti materiali e valutazioni è erronea, dato che quasi sempre i fatti devono essere oggetto di valutazione
- Le valutazioni però sono guidate da principi e criteri definiti a livello normativo (Codice Civile, Direttive Europee), e a livello di principi contabili (OIC e IFRS): **le valutazioni sono quindi tecnicamente vincolate**

Considerazioni

- Le valutazioni non sono dati di fatto ma **stime di specifiche configurazioni di valore** (PIV) e sono quindi sempre caratterizzate da significative dosi di giudizio: non esiste il valore giusto o il valore vero (non in senso assoluto)
- L'impianto normativo (codice e principi) guida e vincola ma non elimina la componente discrezionale (*impairment test* su un marchio)
- Le novità normative vanno lette in un quadro più ampio, perché si inseriscono in un progressivo cambiamento culturale e tecnico.
- Tre aspetti esemplificativi:
 - Nuove prospettive tecniche nelle valutazioni di bilancio
 - Concetto di Rilevanza
 - Falso qualitativo

Nuove prospettive nelle valutazioni

Valutazioni meno convenzionali (*substance over form* – 2423; IAS/IFRS) e tendenzialmente più orientate a rafforzare la **responsabilità valutativa** dell'estensore del Bilancio, con l'adozione di tecniche proprie della **valutazione del capitale economico**.

All'origine: processo di armonizzazione contabile e quindi:

- Peso crescente anche in Italia dei Principi contabili (IFRS, OIC)
- Consolidamento del *fair value* a partire dagli US GAAP (Fasb), proseguendo verso gli IFRS (Iasb) fino agli OIC

Esempio

OIC 9: Svalutazioni per perdite durevoli di valore (IAS 36 e IFRS 13)

- Se valore recuperabile immobilizzazione < valore contabile, svalutazione
- Se non è possibile determinare valore recuperabile immobilizzazione, si determina valore recuperabile UGC
- Valore recuperabile: maggiore tra *fair value* e valore d'uso
- *Fair value*: prezzo che si percepirebbe per vendita attività ovvero si pagherebbe per trasferimento passività
- Valore d'uso: valore attuale dei flussi finanziari futuri

Rilevanza

Le soglie di punibilità vengono sostituite dal requisito della Rilevanza dei fatti materiali (2621, 2622)

- Concetto di derivazione comunitaria
- Relativo: deve cioè essere valutato in relazione alla funzione informativa della comunicazione. L'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione può concretamente distorcere le decisioni assunte dai destinatari della comunicazione sociale
- È il giudice che dovrà valutare la potenzialità “decettiva” dell'informazione (la sua rilevanza)

Falso qualitativo

Concettualmente rafforzato dal concetto di rilevanza

- Attraverso appostazioni contabili non corrette, che pur non incidono sul risultato finale, viene alterata la percezione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
- **Esempio (OIC 19):** debito a lungo con *covenants*. Se le clausole prevedono il diritto alla richiesta della restituzione del credito in caso di mancato rispetto del *covenants*, allora al momento della redazione se già si ha la ragionevole convinzione del possibile mancato rispetto del *coventants*, allora il debito va classificato con scadenza a breve

Conclusioni

- Il falso valutativo (e qualitativo) è un rischio endemico nella redazione di un bilancio
- Il processo di cambiamento dei principi contabili avviato all'inizio degli anni 2000 in USA rende le valutazioni sempre più **complesse** tecnicamente, con frequenti momenti di **discrezionalità**, e con obiettivi di **efficacia informativa**.
- Il rischio è dunque strutturalmente crescente (e non il contrario)
- Il rischio va gestito in via preventiva (con competenze e supporti argomentativi): **prevenire è meglio di curare**

Andrea Beretta Zanoni



Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Verona

Practice leader Strategy

a.berettazanoni@adacta.it

T. +39 02.91220022

T. +39 0444.228000



www.adacta.it - info@adacta.it

